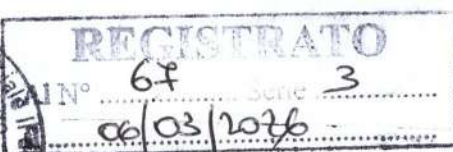


F24 del 02/03/2026
di € 200,00



Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA
Dr.ssa Marianna LOMBARDI
Funzionaria

ASSOCIAZIONE CULTURALE MANGA LAB

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 26 FEBBRAIO 2026

Addì 26 febbraio 2026 alle ore 10.00 in Via Leone Buzzi n. 9 nel Comune di Viggiù, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Manga Lab come da avviso comunicato ai soci in data 13 febbraio 2026 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Variazione della natura giuridica dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale
2. Modifica dello Statuto vigente tramite l'approvazione di un nuovo Statuto in sostituzione integrale del precedente ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 117/2017

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Sig. Andrea Romano il quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Susanna Castelli che accetta l'incarico.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione e che è presente il quorum previsto da statuto ai fini della validità della convocazione dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e preliminarmente ricorda ai Soci presenti che ai fini di statuto, tutti hanno pari diritto di voto indipendentemente dalla qualifica e sono inoltre invitati ad esprimere anche un parere in merito al nostro sodalizio.

Passando alla trattazione dei due punti all'ordine del giorno, che devono essere trattati di concerto, il Presidente fa presente ai soci la necessità di variare la natura di ente associativo da

generico ente del terzo settore in associazione di promozione sociale tenuto conto di quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017. Di conseguenza il Presidente ed il Consiglio Direttivo propongono all'Assemblea Straordinaria dei soci di variare la natura giuridica dell'ente variando la forma dell'ente in Associazione di Promozione Sociale ex art. 35 D.lgs. 117/2017 e contestualmente di adottare un nuovo Statuto conforme al Codice del Terzo Settore. L'Assemblea Straordinaria approva la variazione della natura giuridica dell'associazione in Associazione di Promozione Sociale demandano al Presidente la comunicazione della variazione agli organi preposti dell'Amministrazione Finanziaria.

Il Presidente quindi legge il nuovo testo di Statuto che l'associazione è tenuta ad adottare per adeguarsi alla Riforma del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017, come modificato dal D.lgs. 119/2018 e ss.mm.ii.

L'Assemblea Straordinaria, al termine di un dibattito interno, approva il nuovo testo di Statuto apportando modifiche minime che vengono immediatamente inserite nell'atto stesso e chiede che il Presidente disponga la registrazione del nuovo Statuto sociale in Agenzia delle Entrate con addebito delle spese sul conto dell'Associazione.

Null'altro avendosi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 12.15, previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale come segue sottoscritto.

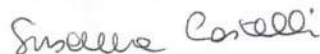
Il Presidente

Andrea Romano



Il Segretario

Susanna Castelli



Il presente è allegato all'atto reg.to
n. 06/03/2016 al n. 61
Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA
Funzionario

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Titolo I Denominazione – Sede – Finalità

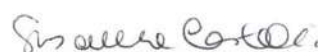
ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi dell'Art. 35, co. 1, D.lgs. 117/2017 in forma di Associazione di promozione sociale, l'ente denominato **"MANGA LAB"**. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Associazione integrerà la propria denominazione con "Associazione di promozione sociale" oppure con l'acronimo "APS" il cui uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà obbligatorio ai sensi di Legge. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro e la sua durata è a tempo indeterminato.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Viggiù (VA). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune o in un Comune differente è deliberato dall'Assemblea degli Associati e, solo nel caso di modifica all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti, mentre nel secondo caso è necessaria anche la modifica dello statuto. Nei trenta giorni successivi il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato ai sensi dell'Art. 48 D.lgs. 117/2017. L'ente può istituire sedi secondarie con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci e successiva comunicazione al RUNTS.

ART. 2 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.



ART. 3 – Finalità, attività di interesse generale ed attività diverse, raccolta fondi

L'Ente è costituito per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale come individuato e stabilito in dettaglio nel presente Statuto Sociale ed il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale, nei confronti dei propri associati, di loro familiari o anche di terzi, le attività di interesse generale di seguito individuate ed identificate alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs. 117/2017;

Lo scopo dell'Associazione è la diffusione e la promozione delle attività artistiche e culturali legate alla cultura visiva giapponese, comprese discipline affini quali pittura e laboratori di modellismo.

L'Associazione al fine di conseguire il raggiungimento degli scopi statuari potrà organizzare e/o promuovere:

- corsi, attività didattiche, laboratori, workshop, seminari, programmi annuali ed estivi di manga, fumetto, illustrazione, character design e narrazione per immagini, che potranno essere effettuati tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo partecipante, ma uguale per tutti i partecipanti che scelgono il medesimo programma di attività;
- eventi culturali, mostre, incontri con autori e conferenze;
- coordinamento e azione comune con enti pubblici e privati, e/o associazioni italiane ed estere per la realizzazione di attività artistiche e culturali;
- realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, manuali, audiovisivi, libri, giornali, cataloghi, materiale audiovisivo e digitale, libri e manuali per diffondere e divulgare i progetti realizzati;
- cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali;

Al fine di conseguire le proprie finalità, ed al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6, D.lgs. 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni. Ad esempio l'ente può effettuare:

- somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
- nel caso di affiliazione ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'art. 3, c. 6, lett. e), L. n. 287 del 25/08/1991, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonché nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.
- ogni altra attività diversa strettamente funzionale al raggiungimento degli scopi statuari consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, anche attività diverse come previsto e nei limiti stabiliti dall'art. 6 D.lgs. 117/2017 che verranno individuate di volta in volta dall'Organo Direttivo. Sarà compito di quest'ultimo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire, nonché partecipare a bandi erogati da enti



pubblici o privati ed ottenere l'accreditamento da parte della Regione o di altri Enti Pubblici o privati dell'attività sociale e culturale realizzata.

Con le medesime finalità e con lo scopo di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del D.lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo II

ASSOCIATI

ART. 4 – Ammissione

In base a quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 l'ente deve essere costituito da un numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento interno. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come Associati ordinari di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Sono previste due categorie di Associati:



- Ordinari: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione partecipando attivamente alle attività associative;
- Sostenitori: sono coloro che si iscrivono all'Associazione e versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Organo di amministrazione, maggiore rispetto alla quota versata dal socio Ordinario, partecipando attivamente alle attività associative;

I soci godono dei medesimi diritti e possono essere Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche o gli Enti del Terzo Settore che ne condividano le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle.

ART. 5 – Procedura di ammissione

La domanda di ammissione all'Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto all'Organo di amministrazione e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dall'Organo di amministrazione e dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione delle domande presentate. La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l'aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorenne. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati a cura dell'Organo di amministrazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica per iscritto la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro dieci giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria degli Associati in occasione della successiva convocazione.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

Gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:





- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali;
- presentare la propria candidatura per essere eletti all'interno degli organi sociali, se in possesso dei requisiti richiesti dalla carica. Nel caso di Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali ai sensi dell'art. 15, comma 3, D.lgs. 117/2017 presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui alla presente regola;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività per il conseguimento degli scopi sociali.

Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi per la partecipazione alle attività organizzate secondo l'importo annualmente stabilito dall'organo di amministrazione

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ART. 7 – Perdita della qualifica di Associato

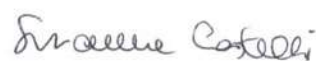
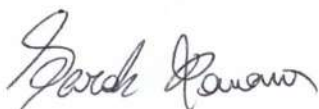
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

- per morte;
- per recesso da notificarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- per esclusione;

L'esclusione è deliberata dal Direttivo e notificata al socio a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r al socio che:

1. commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 2. abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell'esercizio delle attività di interesse generale o del rapporto Associativo;
 3. non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli organi sociali;
 4. abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o aver commesso frodi nell'amministrazione o nella tenuta dei conti;
 5. abbia trascurato, se investito di cariche in seno all'associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
 6. sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall'invito a regolarizzare rivoltagli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall'inizio del nuovo anno sociale
- Il Consiglio Direttivo tenendo conto della gravità della mancanza e dell'eventuale reiterazione, potrà comminare al socio delle sanzioni disciplinari diverse dall'esclusione quali il richiamo scritto o la sospensione secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dall'Assemblea.

Contro le deliberazioni di esclusione nei casi di cui ai precedenti punti da 1 a 5 sopra indicati e di sospensione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad esso notificato tramite raccomandata a/r inviata presso la sede



dell'Associazione o PEC mail. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata a/r o comunicazione PEC mail. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all'Associazione per il periodo determinato dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.

Nel caso invece di esclusione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.

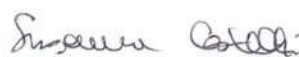
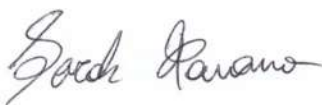
La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l'erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8 – Volontari e volontariato

L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati e non Associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di autocertificazione, le spese sostenute, purché nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017 e l'organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Il soggetto che svolga in maniera occasionale e non occasionale attività di volontariato sarà iscritto in un apposito registro dei volontari sarà assicurato per malattie, infortunio, e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 9 – Lavoratori e personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In



ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli Associati.

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Titolo III

Organi dell'Associazione

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli Associati
- Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo
- Presidente e Vice Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o quando richiesto dai due terzi dei Consiglieri o un decimo degli associati. L'Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico.

Le assemblee sono convocate con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare consegnato a mano a ogni associato o spedito, a

mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno otto giorni prima.

Nello stesso termine l'avviso di convocazione deve essere reso noto ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo art. 14. L'assemblea è validamente costituita e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli associati, tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

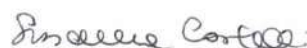
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il rendiconto economico consuntivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare la variazione di sede legale in un Comune diverso dall'attuale.

ART. 13 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci minorenni esercitano tale diritto tramite il genitore o chi ne ha la patria potestà; possono partecipare alle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, ma non possono candidarsi



per ricoprire cariche sociali per via della minore età. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso in cui il numero di associati sia inferiore a cinquecento e di cinque associati se il numero di associati è non inferiore a cinquecento. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quando il Consiglio Direttivo stabilisca il voto segreto oppure la maggioranza dei soci riuniti in Assemblea lo richieda, nel caso delle elezioni degli Organi sociali o quando si debba deliberare in merito a singole persone.

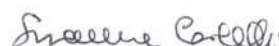
L'Assemblea Straordinaria delibera sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto con la presenza della metà più uno dei soci in proprio o per delega e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega. L'Associazione dovrà trasmettere al Registro Unico Nazionale del terzo Settore il nuovo Statuto per gli adempimenti legati al Registro. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci riuniti in Assemblea Straordinaria ai sensi dell'articolo 21, cod. civ

ART. 14 – Audio/video assemblee

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere È in ogni caso necessario che:

- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;



- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 15 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri Associati e, con apposita riunione, elegge Presidente, Vice Presidente, Segretario ed eventualmente Tesoriere, quando la funzione non sia svolta dal Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto relativo al quarto esercizio; i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili a fine mandato e ad essi si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. In caso di decadenza, dimissioni o permanente impedimento di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti in ordine di preferenza, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia un soggetto che risulti il primo dei non eletti in occasione delle precedenti elezioni e durante il corso dell'esercizio





venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per eleggere i membri del Direttivo mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti. L'Assemblea Ordinaria dei soci, in mancanza di sostituti, potrà deliberare di ridurre il numero dei consiglieri fino alla scadenza del mandato in essere purché il numero dei consiglieri non scenda sotto il numero minimo previsto di tre Consiglieri e non sia decaduto più della metà del Consiglio Direttivo. Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione tramite comunicazione tracciabile per ricevuta dal Legale Rappresentante o da un suo delegato a cui il Presidente ha rilasciato specifica delega. Non può essere nominato amministratore o far parte del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno otto giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio Direttivo ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. È inoltre consentito lo svolgimento delle riunioni anche online e di conseguenza dell'utilizzo del voto da remoto, il sistema deve consentire di accertare l'identità di chi partecipa e il rispetto del metodo collegiale, in quanto la riunione si deve svolgere in un contesto di simultaneità e, quindi, con la possibilità di interagire in tempo reale, sia nello svolgimento degli interventi orali sia nell'esame e nello scambio di documentazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli Associati. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute anche non consecutive, ma nell'arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito in occasione della prima Assemblea ordinaria utile. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere attribuito un compenso, emolumento o corrispettivo nei limiti di quanto disposto in merito di indiretta distribuzione utili e di retribuzione dei lavoratori dal D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 16 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è nominato tra i soggetti eletti dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme



tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento. Il Vice Presidente è nominato tra i soggetti eletti dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 17 – Audio/video riunioni dell'Organo di amministrazione

È possibile tenere le riunioni dell'Organo di amministrazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione sarà necessario che:

- siano presenti anche in luoghi differenti il presidente e il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni ai Consiglieri collegati;

- sia consentito ai Consiglieri di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente della riunione può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

ART. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri quando il suo ruolo non viene svolto dal Segretario; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell'Associazione.

ART. 19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri; dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto. Al Segretario possono essere assegnati i compiti svolti dal Tesoriere nel caso in cui la sua nomina non sia avvenuta. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

ART. 20 - Organo di controllo

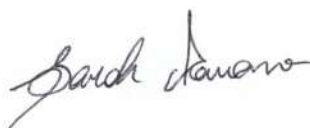
È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea degli Associati; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti l'Organo di controllo.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D.lgs. 117/2017 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo in qualsiasi momento possono, anche singolarmente e non collegialmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 21 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.



Titolo IV

Risorse economiche – funzionamento - disposizioni finali

ART. 22 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività diverse come previsto dall'art. 6 D.lgs. 117/2017, con la facoltà di applicare il regime fiscale introdotto dall'art 86 D.lgs. 117/2017; l'individuazione delle attività diverse da svolgere verrà effettuata di volta in volta a cura dell'Organo di amministrazione;
10. altre entrate espressamente previste dalla legge.

ART. 23 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di



utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 25 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 26 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, D.lgs. 117/2017 l'associazione deve tenere:

- A. il libro degli associati o aderenti;
- B. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- C. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera c), è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente dell'associazione il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'ente o presso altri luoghi di

svolgimento dell'attività associativa entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli Associati di cui al presente articolo.

ART. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea.

ART. 28 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, il Codice del Terzo Settore, le disposizioni attuative dello stesso e le leggi vigenti in materia.

Viggiù, 26/02/2026

